INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: PERDITE FISCALI: COME UTILIZZARLE PER RIDURRE LE IMPOSTE

Quando un'impresa chiude l'anno in perdita, il risultato negativo può rappresentare un vantaggio fiscale per gli anni successivi. Le possibilità di utilizzo, però, cambiano in base al tipo di attività e al momento in cui la perdita è stata realizzata. Vediamo quali sono le regole principali e le novità da conoscere.

<table>
<tr><th colspan="2">PERDITE FISCALI: COME UTILIZZARLE PER RIDURRE LE IMPOSTE</th></tr>
<tr><td>LE PERDITE FISCALI POSSONO ESSERE RECUPERATE?</td><td>Generalmente, le perdite fiscali possono essere utilizzate per ridurre i redditi imponibili degli anni successivi, diminuendo così le imposte da pagare. Le regole cambiano a seconda che si tratti di società di capitali, imprese individuali, professionisti o soci di società di persone.

<table>
<tr><th>TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE</th><th>COME SI UTILIZZANO LE PERDITE</th></tr>
<tr><td>SOCIETÀ DI CAPITALI (ES. S.R.L.)</td><td>Riporto agli anni successivi, generalmente entro l'80% del reddito imponibile</td></tr>
<tr><td>IMPRESE INDIVIDUALI</td><td>Riporto senza limiti di tempo, generalmente entro l'80% del reddito d'impresa</td></tr>
<tr><td>PROFESSIONISTI</td><td>Compensazione con altri redditi dello stesso anno, senza possibilità di riporto</td></tr>
<tr><td>SOCI DI SOCIETÀ DI PERSONE</td><td>Utilizzo secondo le regole dei redditi d'impresa, con specifiche modalità</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SOCIETÀ E IMPRESE: QUANTO SI PUÒ RECUPERARE</td><td>La disciplina distingue due situazioni:

♦ Perdite dei primi tre periodi d'imposta: Se l'impresa è di nuova costituzione e svolge una nuova attività produttiva, le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono essere utilizzate per compensare fino al 100% del reddito imponibile degli anni successivi, senza limiti di tempo.

♦ Perdite dei periodi successivi al terzo: Le perdite possono essere riportate agli anni successivi senza limiti di tempo, ma possono compensare al massimo l'80% del reddito imponibile di ciascun anno.</td></tr>
</table>

	Esempio pratico Una società dispone di perdite fiscali pregresse sufficienti e consegue un reddito imponibile di 50.000 euro. Se si applica il limite ordinario dell'80%, il risultato è il seguente: Reddito prima dell'utilizzo delle perdite **50.000 €** 40.000 € compensati (80%) — 10.000 € imponibili (20%) La società riduce il reddito soggetto a tassazione a 10.000 euro. Le eventuali perdite non ancora utilizzate potranno essere riportate agli anni successivi.
PROFESSIONISTI: REGOLE DIFFERENTI	Per i lavoratori autonomi che esercitano arti e professioni, le perdite seguono una disciplina diversa rispetto a quella delle imprese. La perdita può essere compensata con eventuali altri redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta, anche appartenenti a categorie differenti.  L'eventuale perdita non utilizzata non può essere riportata agli anni successivi.
CAMBIO DI PROPRIETÀ E ATTIVITÀ: ATTENZIONE ALLE NUOVE REGOLE	Un aspetto particolarmente importante riguarda le società che hanno perdite fiscali accumulate e sono interessate da operazioni di acquisizione o cambiamento dell'attività. Il riporto delle perdite può essere vietato quando si verificano entrambe queste condizioni: ♦ Viene trasferita o acquisita da terzi la maggioranza dei diritti di voto della società, anche temporaneamente. ♦ Viene modificata l'attività principale, attraverso un cambiamento di settore o comparto merceologico oppure l'acquisizione di un'azienda o di un suo ramo. La modifica dell'attività assume rilevanza se avviene nell'anno del trasferimento delle partecipazioni oppure nei due anni precedenti o successivi. La novità del Decreto Omnibus 2026 riguarda anche i cambiamenti di controllo indiretti: il divieto può operare non soltanto quando vengono cedute direttamente le quote della società che ha prodotto le perdite, ma anche quando viene trasferito il controllo della società che la controlla.  Il divieto può non trovare applicazione se la società supera il cosiddetto test di vitalità economica. In particolare, sia i ricavi e proventi dell'attività caratteristica sia le spese per il personale dipendente e i relativi contributi devono risultare superiori al 40% della media dei due esercizi di riferimento precedenti. Anche quando il test viene superato, l'utilizzo delle perdite è soggetto a limiti legati al patrimonio netto della società, secondo le regole previste dalla normativa.

	Per questo motivo, prima di effettuare una cessione di partecipazioni o una riorganizzazione societaria, è importante verificare le possibili conseguenze fiscali.
SOCIETÀ DI PERSONE: COME FUNZIONANO LE PERDITE PER I SOCI	Nelle società di persone, come S.n.c. e S.a.s., **le perdite sono attribuite ai soci in proporzione alle rispettive quote** di partecipazione, secondo le regole fiscali applicabili. Per i soci persone fisiche, le perdite possono essere utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dello stesso anno. L'eventuale eccedenza può essere riportata agli anni successivi, generalmente nel limite dell'80% dei redditi d'impresa, oppure del 100% nei casi previsti per le perdite iniziali. Particolare attenzione va prestata alle variazioni delle quote e all'ingresso o all'uscita dei soci, perché possono influire sull'anno a partire dal quale cambia l'attribuzione fiscale dei risultati.
COSA DEVONO FARE IMPRESE E PROFESSIONISTI	Per gestire correttamente le perdite fiscali è opportuno: ♦ Verificare l'ammontare delle perdite fiscali ancora disponibili. ♦ Distinguere le perdite dei primi tre periodi d'imposta da quelle successive. ♦ Controllare il corretto riporto delle perdite nella dichiarazione dei redditi. ♦ Valutare preventivamente gli effetti fiscali di cessioni societarie, acquisizioni e cambiamenti dell'attività.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

Via Gramsci, 2/P | 62017 Porto Recanati (MC) | Tel. e Fax +39 071 9799567
Via Pesaro, 3/5 | 62018 Potenza Picena (MC) | Tel. e Fax +39 0733 688381

P.IVA - N. Registro Imprese: 01881300436 | N. REA MC - 189415

www.studiorizziegenerosi.it | info@studiorizziegenerosi.it | P.E.C.: studiorizzigenerosi@pec.it